



Comune Di Pesaro

**NORME SULL'UTILIZZAZIONE
DEL LITORALE DEMANIALE MARITTIMO
PER FINALITA'
TURISTICHE E RICREATIVE**

1Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 28.05.2002.

Articolo 1 Stagione balneare

1. La stagione balneare inizia il **1° aprile e termina il 30 settembre** di ogni anno.
2. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere la propria attività dal 1° giugno al 10 settembre, può, comunque, operare dal 1° Aprile e sino al 31 maggio, ovvero successivamente alla data del 10 settembre e sino al 30 dello stesso mese, per sola elioterapia.
3. Presso ogni stabilimento balneare in attività deve essere operante il servizio di salvataggio, da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall'autorità marittima competente. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune secondo le indicazioni della medesima autorità marittima.
4. Gli orari di apertura dello stabilimento, per il periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 10 settembre, sono così di seguito indicati:
 - a) dalle ore 7.30 alle ore 9.30 apertura per sola elioterapia
 - b) dalle ore 9.30 alle ore 18.30 apertura per balneazione ed elioterapia
 - c) dalle ore 18.30 alle ore 20.30 apertura per sola elioterapia e dalle ore 20.30 alle ore 24.00 per le altre attività regolamentate dalla delibera di C.C. n. 156 del 17.07.98, integrata dalla delibera di C.C. n. 38 del 13.03.2000.

Articolo 2 - Uso delle spiagge

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune di Pesaro, durante tutto l'anno è vietato:
 - a. campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
 - b. transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni e per quelli eventualmente autorizzati dalla autorità comunale e finalizzati alla gestione dello stabilimento balneare;
 - c. effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite;
 - d. depositare, distendere e tingeggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
 - e. accendere fuochi, gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere.
2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato:
 - a. condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;
 - b. praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocimento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente. Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;

- c. tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
- d. tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori dei casi e delle aree indicati dall'autorità marittima competente, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
- e. effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge, durante la stagione balneare, con mezzi meccanici dalle ore 9,30 alle ore 19,30 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti, salvo condizioni meteorologiche avverse in conseguenza delle quali lo stabilimento risulti scarsamente frequentato;
- f. esercitare commercio in forma itinerante, effettuare pubblicità promozionale, sia sulle spiagge che nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti, senza la prescritta autorizzazione comunale. Rimane vietata, in forma assoluta, la pubblicità svolta con lancio di volantini o quant'altro a mezzo aerei.
- g. lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
- h. spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
- i. tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;
- j. dalla chiusura dello stabilimento e sino alle ore 6 antimeridiane, utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni.

Articolo 3 - Norme per gli stabilimenti balneari

1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
 - a. esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
 - b. esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai posti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto;
 - c. curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori della azienda Aspes Multiservizi ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dalla Azienda concessionaria; la raccolta dovrà avvenire negli orari e con le modalità fissate dalla medesima Azienda;
 - d. consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, calcolata sul medio mare, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2 metri;
 - e. installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. Il regolamento del piano di spiaggia, approvato definitivamente con delibera di Giunta Comunale n. 536 del 07-12-1999, prevede che fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 4,00 fra le file o settori e metri 2,00 fra gli ombrelloni della stessa fila. In deroga a quanto sopra ed in considerazione della particolare morfologia del litorale è consentito di ridurre la distanza fra le file o settori a ml. 3,50. E' inoltre possibile ridurre la distanza tra gli ombrelloni, a seguito di mareggiate che abbiano determinato una sensibile riduzione del tratto di arenile prospiciente le spiagge in concessione, purché sia garantita un'area di rispetto di almeno 7 mq. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali,

che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di spiaggia;

- f. predisporre percorsi perpendicolari alla battigia, per una misura minima corrispondente ai 3/4 della profondità della concessione demaniale, al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della D.G.R. 30 gennaio 2001, n. 235;
 - g. liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari;
 - h. garantire l'uso pubblico dei servizi igienici.
3. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi.
4. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:
- a. previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili.
 - b. ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal comune sentita l'autorità marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

Articolo 4 - Norme di comportamento

1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;
 - b. i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione;
 - c. fatto salvo il divieto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera j), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d).

Articolo 5 - Corridoi di lancio

1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.
2. Sentita l'autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti.

Articolo 6 - Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni

1. Nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per la balneazione.
2. Il Comune di Pesaro individua le zone di arenile destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto.

Articolo 7 - Integrazioni

1. Sulle spiagge libere del demanio marittimo e nel tratto di mare ad esso prospiciente saranno possibili attività che vi si svolgano per pochi giorni, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, giochi ed attività ludiche, che per prassi consolidata vengono organizzate sulle aree demaniali, previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'autorità marittima;
2. Il Comune dovrà provvedere a quanto previsto dall' art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104 e dalla delibera di Giunta Regionale n.235 del 30 gennaio 2001, commi I e II
3. I concessionari dovranno comunque assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare, all'interno delle concessioni, alle persone con ridotta ed impedita capacità motoria. La visitabilità dovrà essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel D.M. Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n.236 di attuazione della legge gennaio 1989 n.13.
4. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art.5,punto 5.5 del suddetto D.M.n.236/1989.Gli stabilimenti balneari dovranno prevedere almeno un servizio igienico accessibile.Quando per qualsiasi motivo non esiste collegamento con la pubblica via, la accessibilità dovrà essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della " visitabilità condizionata " di cui all'art.5, punto 5.7 del D.M. n.236/1989:
5. In sede di rilascio o rinnovo delle concessioni, il Comune dovrà accertare il rispetto delle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche. Tale condizione può essere certificata dal richiedente con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'avvenuta ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.23,comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, specificandone le modalità attuative.
6. Nel caso di accertata violazione alle disposizioni di cui ai punti 3,4 e 5, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, il Comune avvierà procedimento di decadenza dalla concessione , ai sensi dell'art.47 del Codice di Navigazione. Tale procedimento potrà essere sospeso se il concessionario, in sede di presentazioni delle deduzioni di cui al comma 3 del citato art.47, fornirà garanzie sull'ottemperanza alle prescrizioni di legge. La decadenza dovrà, comunque, essere dichiarata se entro 90 giorni dalla data di sospensione del procedimento, il concessionario non provvederà a produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 5.

Articolo 8 - Sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento . Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33.